

Generali Italia S.p.A.

WHITE COLLARS

MORTE ED INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE

Contratto di assicurazione temporanea monoannuale in forma collettiva
per il caso di morte e di invalidità totale e permanente

Condizioni di assicurazione - ed. 01/19

WHITE COLLARS IM



DEFINIZIONI

| | |
|--|--|
| Anno assicurativo | Periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza |
| Assicurato | La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita. |
| Beneficiario | La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione. |
| Carenza | Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento Assicurato avvenga in tale periodo, Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurata. |
| Condizioni di assicurazione | Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione. |
| Contraente | La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento dei relativi premi. |
| Costo percentuale (caricamento) | Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Generali Italia. |
| Data di decorrenza del contratto | La data di riferimento, indicata in contratto, per il calcolo delle prestazioni contrattuali. |
| Data di ricorrenza | La data in cui Generali Italia richiede il versamento del premio monoannuale per ciascuna posizione individuale, al fine di consentire il rinnovo della copertura assicurativa. |
| Detraibilità fiscale (del premio versato) | Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. |
| Durata contrattuale | Periodo durante il quale il contratto è efficace. |
| Età assicurativa | Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. |
| Evento Accidentale | Circostanza che abbia una causa fortuita, esterna, improvvisa, violenta, indipendente dalla volontà dell'assicurato, tale da produrre lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte |
| IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. |
| Nota informativa | Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che Generali Italia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative a Generali Italia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto. |
| Premio monoannuale | Importo che il Contraente si impegna a corrispondere all'inizio di ogni anno assicurativo per dare efficacia all'assicurazione, rinnovabile di anno in anno alla data riportata nel contratto di assicurazione. |
| Prestazione assicurata | Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che Generali Italia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. |
| Proposta di assicurazione | Il documento con il quale il Contraente chiede a Generali Italia S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione. |
| Questionario sanitario per | Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che Generali Italia utilizza al fine di valutare i rischi che as- |

**l'assicurazione
sulla vita**

sume con il contratto di assicurazione.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società

Generali Italia S.p.A., altresì definita impresa o compagnia, che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'Art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta da Generali Italia nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 Prestazioni

L'assicurazione di cui al presente contratto è un'assicurazione in forma collettiva monoannuale che garantisce la copertura del rischio di morte e di invalidità totale e permanente degli assicurati, sempreché l'evento avvenga prima della scadenza dell'assicurazione.

S'intende colpito da **invalidità totale e permanente** l'Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo del normale e sempreché tale evento abbia comportato, quale conseguenza diretta ed esclusiva dello stato di invalidità, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione.

Evento che colpisca più teste

L'assicurazione comprende il sinistro che colpisca più assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a sei volte il capitale medio assicurato.

In caso morte e di invalidità permanente causate da atti di terrorismo la copertura è limitata ad un importo complessivo di euro 2.000.000,00.

Tali importi saranno suddivisi in relazione al numero delle teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

Capitali assicurati

All'inizio di ogni periodo assicurativo i capitali assicurati sulle singole teste sono comunicati dal Contraente e sono stabiliti in ottemperanza alle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di categoria o in base al Contratto integrativo, all' Accordo e/o al Regolamento aziendale. Tali capitali saranno comunque rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati.

Generali Italia si riserva di accettare un capitale assicurato pro-capite superiore a euro 1.000.000,00 e, in tal caso, di fissare particolari condizioni di accettazione del rischio.

In caso di morte o di accertata invalidità totale e permanente dell'Assicurato, sempreché questi sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il versamento dei premi, verrà corrisposto il capitale assicurato sopra definito.

Resta fermo che il pagamento della prestazione di invalidità totale e permanente estingue la copertura.

Art. 2 Limiti di età

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi un'età non inferiore a 18 e non superiore a 75 anni.

La copertura di invalidità totale e permanente cessa a 70 anni.

L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato i 75 anni di età.

L'età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d'anno uguale o superiore a sei mesi.

Art. 3 Ingresso e permanenza in assicurazione

Ai fini dell'ingresso in assicurazione, il Contraente fornirà a Generali Italia l'elenco delle persone da includere in assicurazione precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale e capitale da assicurare o, in alternativa, premio da versare.

Esso fornirà inoltre ogni tipo di documentazione che da Generali Italia fosse richiesta per l'inserimento degli assicurandi nel contratto collettivo o per il pagamento delle prestazioni garantite e per la corretta esecuzione del contratto.

La copertura è in ogni caso subordinata:

- alle dichiarazioni rese dall'assicurando al momento dell'adesione;
- all'esito favorevole della valutazione della documentazione prevista;
- al versamento del premio di assicurazione entro 30giorni dalla data di emissione.

La garanzia cessa al momento della comunicazione a Generali Italia da parte del Contraente, il quale indicherà gli estremi della posizione individuale e il motivo della cessazione della copertura assicurativa.

Qualora l'uscita dalla copertura avvenga prima della scadenza annuale per motivi diversi dall'evento assicurato, Generali Italia restituirà al Contraente l'eventuale rateo di premio relativo al periodo sub-annuale per il quale la copertura non è più richiesta, calcolato sul premio annuo di assicurazione al netto dell'importo fisso di cui al successivo Art. 11.

Art. 4 Esclusioni

L'assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali salvo le esclusioni e le limitazioni di cui ai successivi punti.

Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione la morte e l'invalidità totale e permanente causate da:

- a) attività dolosa del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso o l'invalidità totale e permanente avvengano dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o di guerra civile in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono altresì esclusi dall'assicurazione per il solo caso di invalidità totale e permanente i soggetti che, al momento dell'ingresso in assicurazione, abbiano un'invalidità totale e permanente riconosciuta o abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza e queste si concludano con esito positivo.

Art. 5 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia o qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

Art. 6 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio che viene assunto da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Generali Italia non avrebbe dato il suo consenso alla copertura della posizione individuale, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Generali Italia stessa ha diritto:

- a. quando esiste dolo o colpa grave
 - di annullare la copertura relativa alla posizione individuale entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare qualsiasi pagamento se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- b. quando non esiste dolo o colpa grave:
 - di recedere dalla posizione individuale entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - nell'ipotesi che il sinistro si verifichi prima che Generali Italia conosca il vero stato delle cose, o prima che Generali Italia abbia dichiarato di voler recedere, di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza.

Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) a Generali Italia lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea. In caso di mancato adempimento, il contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato a Generali Italia in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato Membro di nuova residenza.

Art. 7 Documentazione assuntiva

La documentazione necessaria per l'accettazione in garanzia è dettagliata all'**Allegato II**.

La documentazione di cui all'Allegato II, ovvero l'eventuale documentazione aggiuntiva, va presentata entro trenta giorni dalla data di decorrenza indicata nella richiesta di copertura da parte del Contraente, ovvero dalla data di richiesta da parte di Generali Italia.

Nel caso in cui il Contraente non provveda a presentare la documentazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata nella richiesta di copertura, la richiesta si intenderà revocata e priva di effetto sin dall'origine, restando escluso qualsiasi obbligo di garanzia da parte di Generali Italia rispetto all'assicurando.

Generali Italia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa prevista dall'Allegato II, si riserva, in base alle risultanze di tali documenti e comunque a suo insindacabile giudizio, di richiedere ulteriore documentazione sanitaria, di fissare eventuali particolari condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio, dandone notizia al Contraente.

L'eventuale sovrappremio richiesto sarà applicato al capitale assicurato dalla data di decorrenza della copertura.

Fino alla conclusione del processo di valutazione del rischio, viene prestata una garanzia provvisoria per il solo caso di morte da evento accidentale indipendente dalla volontà dell'assicurando. Tale garanzia provvisoria cessa dalla data di ricevimento da parte del Contraente della comunicazione di rifiuto del rischio da parte di Generali Italia, ovvero in caso di mancata accettazione del sovrappremio da parte del Contraente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata da Generali Italia.

Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa (anche delle eventuali integrazioni) se Generali Italia non si è espressa, il rischio si ritiene accettato con effetto dalla data di decorrenza indicata nella richiesta.

Generali Italia potrà richiedere la presentazione di accertamenti ridotti o in relazione alla numerosità del gruppo da assicurare o in relazione alle attività normalmente espletate da ciascun assicurando.

Art. 8 Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni garantite dal presente contratto sono i soggetti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicato, dal Contratto Integrativo, dall'Accordo e dal Regolamento aziendale.

In assenza di tali previsioni:

- a) in caso di morte, i beneficiari sono quelli indicati dall'Assicurato stesso o, in mancanza di designazione, gli eredi testamentari in parti uguali o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi in parti uguali;
- b) in caso d'invalidità totale e permanente, Beneficiario è l'Assicurato medesimo.

PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 9 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente lo sottoscrive, con effetto dalla firma nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

La decorrenza del contratto è indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

Per ciascuna posizione individuale la copertura assicurativa decorre dalla data richiesta dal Contraente a Generali Italia ed è subordinata alle condizioni di cui ai precedenti Art. 3 e Art. 7.

Art. 10 Durata del contratto e della posizione assicurativa

Il contratto ha una durata minima di un anno e massima di cinque anni a partire dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione e si rinnova automaticamente alla scadenza di anno in anno, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa.

Ciascuna posizione individuale ha durata pari ad un anno e si rinnova automaticamente di anno in anno, alla data di ricorrenza annuale indicata.

Nel primo anno di assicurazione, qualora la decorrenza della posizione assicurativa non coincida con la data di ricorrenza annuale, la durata della posizione stessa è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di ricorrenza annuale.

Resta inteso che eventuali modifiche stabilite dalle Autorità di controllo alle presenti condizioni troveranno automatica applicazione fin dalla prima ricorrenza annuale della data di effetto dell'assicurazione, successiva alla data delle modifiche.

PARTE III – PREMI

Art. 11 Premi di Assicurazione

Il Contraente s'impegna, per ciascun assicurando e all'inizio di ciascun periodo assicurativo, a corrispondere il premio di assicurazione, determinato come di seguito indicato.

Il premio annuo di assicurazione per ogni singolo assicurando sarà calcolato in base alle modalità e ai tassi contrattuali di premio, con riferimento all'età raggiunta alla data di decorrenza o di ricorrenza annuale dell'assicurazione e al relativo capitale assicurato.

Al valore così ottenuto verrà aggiunto un importo fisso, per ogni testa da assicurare, pari a euro 5,00.

L'età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d'anno uguale o superiore a sei mesi.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio, determinati riducendo i premi annui come sopra definiti, in proporzione ai giorni di durata della copertura.

Il contratto prevede la corresponsione di premi monoannuali per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la liquidazione della prestazione assicurata.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo di bonifico bancario, o per i pagamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario nei casi previsti.

Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti dall'assicurazione, le assicurazioni dovranno essere considerate estinte e i premi pagati rimarranno acquisiti da Generali Italia.

Costi gravanti sul premio

| Caricamenti | | | Quota parte percepita dall'intermediario |
|-----------------------|--|---|--|
| Costi di gestione | <i>Costo di gestione fisso</i> | € 5,00 per ciascuna posizione individuale | 10,0% |
| | <i>Costo di gestione percentuale</i> | 5,0% applicato al premio al netto del costo di gestione fisso | 0,0% |
| Costo di acquisizione | 10,0% applicato al premio al netto del costo di gestione fisso | | 100,0% |

Avvertenza: qualora sia richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, il relativo costo – pari alla tariffa applicata dal medico, o dalla struttura, cui si è rivolto l'Assicurato stesso – è a carico del Contraente.

Art. 12 Documenti prodotti da Generali Italia

Generali Italia rilascerà al Contraente - in occasione di ciascun versamento - una quietanza relativa ai premi complessivamente dovuti, accompagnata da un'Appendice-distinta facente parte integrante del contratto, nella quale saranno elencati gli assicurati, i relativi capitali e i premi.

Eventuali rilievi sui dati evidenziati nell'Appendice-distinta dovranno essere comunicati a Generali Italia entro trenta giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di rilievi l'Appendice-distinta s'intenderà controllata e ritenuta esatta.

Su preventiva ed esplicita richiesta del Contraente, Generali Italia rilascerà annualmente la certificazione necessaria ai fini fiscali in base alle vigenti normative in materia.

Art. 13 Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi.

Il mancato versamento di una annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative, la risoluzione del contratto.

In tal caso le assicurazioni dovranno essere considerate estinte e i premi pagati in precedenza rimarranno acquisiti da Generali Italia.

PARTE IV – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 14 Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le prestazioni.

Tali atti diventano efficaci nei confronti di Generali Italia solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione sul contratto o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 15 Imposte e tasse

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 16 Riservatezza dei dati personali

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa Contrattuale, ai sensi dell'Art.13, del D.Lgs. n.196/03, allegata a queste Condizioni di assicurazione e a restituire a Generali Italia il consenso dell'Assicurato.

Art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹.
Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com.

Art. 18 Documentazione da consegnare agli assicurati

Nel caso in cui l'Assicurato sostenga in tutto o in parte il premio o sia portatore di un interesse alla prestazione, il Contraente si impegna a consegnare all'Assicurato stesso le Condizioni di assicurazione, comprensive del documento indicante i costi a carico degli assicurati.

Qualora gli assicurati sostengano, in tutto o in parte, l'onere connesso al versamento del premio o siano portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente si impegna inoltre a sottoporre all'Assicurato il questionario di valutazione dell'adeguatezza allegato al contratto e a restituire a Generali Italia il questionario compilato.

Nel caso in cui l'Assicurato sostenga in tutto o in parte il premio o sia portatore di un interesse alla prestazione ha la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il Contraente si impegna a comunicare agli assicurati eventuali trasferimenti di Agenzia e operazioni societarie straordinarie.

PARTE V – PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Art. 19 Pagamenti di Generali Italia

Per tutti i pagamenti di Generali Italia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa - direttamente o tramite la sua rappresentanza cui è assegnato il contratto - i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, i quali dovranno presentare

- la richiesta scritta di pagamento,
- la fotocopia di un documento d'identità valido, qualora non sia già stato presentato o sia scaduto,
- il codice fiscale

Per i pagamenti conseguenti alla morte dell'Assicurato, debbono consegnarsi:

- certificato di morte;

- relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell'assicurato, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo predisposto da Generali Italia, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta da Generali Italia (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dall'assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti);
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dai quali risulti se l'assicurato ha lasciato o meno testamento, ovvero che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato, e l'eventuale indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari caso morte sono indicati in modo generico;
- eventuale copia del testamento pubblicato.

Per i pagamenti conseguenti all'invalidità dell'Assicurato, debbono consegnarsi

- il certificato del medico curante, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo predisposto da Generali Italia, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta da Generali Italia (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dall'assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; etc.);
- la documentazione ricevuta dall'Ente di Previdenza (I.N.P.S.) attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità Previdenziali;
- il verbale completo di accertamento dell'invalidità Previdenziale, ossia il documento - da richiedere all'INPS territorialmente competente - contenente le informazioni che hanno portato al riconoscimento dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità (informazioni sanitarie, il grado di riduzione delle capacità lavorative dell'Assicurato, le informazioni sul tipo di lavoro e le mansioni svolte, il suo stato contributivo, etc.);
- la documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'invalidità.

Generali Italia esegue i pagamenti agli aventi diritto, per il tramite del Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

PARTE VI – CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE

Art. 20 Accertamento

Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato stesso devono farne denuncia a Generali Italia - entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro conseguente all'insorgenza dell'invalidità permanente -facendo pervenire il certificato del medico curante con facoltà di utilizzo del modulo predisposto da Generali Italia.

A richiesta di Generali Italia, il Contraente e l'Assicurato - sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità - sono obbligati:

- a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta da Generali Italia per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;
- b) a fornire tutte le prove che da Generali Italia fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 1 e all'Art. 4, la valutazione da parte di Generali Italia dello stato di invalidità avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta.

Generali Italia si rende disponibile ad accertare l'invalidità con medici di sua fiducia, su richiesta dell'Assicurato.

La morte dell'Assicurato, che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità, equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato d'invalidità.

Il pagamento del capitale assicurato verrà effettuato in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità. Eseguito tale pagamento, l'assicurazione si estingue.

Ai fini della determinazione del capitale assicurato, si farà riferimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai capitali previsti dal Contratto, Accordo e/o Regolamento aziendale di riferimento, purché sia stato corrisposto il relativo premio.

Art. 21 Collegio arbitrale

Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta da Generali Italia, il Contraente o l'Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede di Generali Italia - la decisione di un "Collegio Arbitrale", composto da tre medici, di cui uno nominato da Generali Italia, un altro dal Contraente o su sua delega dall'Assicurato, il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.

In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il collegio dei medici.

Il collegio dei medici risiede nel Comune - sede di istituto di medicina legale - più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Il Collegio Arbitrale, ove lo creda opportuno, potrà esperire - senza obbligo di sentenza - qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.